

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> reca l'elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Per alcuni dei paesi che figurano in detto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione<sup>(3)</sup>, gli indirizzi Internet di taluni organismi di controllo risultano errati od obsoleti.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Per alcuni degli organismi o delle autorità di controllo, il testo di detto allegato, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 508/2012 e (UE) n. 125/2013 della Commissione<sup>(4)</sup>, contiene errori nelle categorie di prodotti indicate in relazione a taluni paesi terzi.
- (3) Inoltre, l'indirizzo Internet di un organismo di controllo, quale indicato negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, risulta errato.
- (4) Occorre pertanto modificare gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le indicazioni corrette relative a AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 e che le indicazioni corrette relative a IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti e a Organización Internacional Agropecuaria si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) l'allegato III è rettificato secondo l'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è rettificato secondo l'allegato II del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il punto 1) dell'allegato II si applica a decorrere dal 1° luglio 2012 e i punti 3) e 4) dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3) GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.

(4) GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1.

## ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) al punto 5 del testo relativo a «Canada», la voce CA-ORG-002 è sostituita dalla seguente:

«CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	<a href="http://www.certifiedorganic.bc.ca">www.certifiedorganic.bc.ca</a> ;
-------------	---	--

- 2) nel testo relativo a «Costa Rica», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, [www.sfe.go.cr](http://www.sfe.go.cr)»;

- 3) il testo relativo a «India» è rettificato come segue:

- a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, <http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp>»;

- b) al punto 5, le voci IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 e IN-ORG-021 sono sostituite dalle seguenti:

«IN-ORG-009	ISCOOP (Indian Society for Certification of Organic products)	<a href="http://www.iscoporganiccertification.org">www.iscoporganiccertification.org</a>
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)	<a href="http://www.nocaagro.com">www.nocaagro.com</a>
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	<a href="http://www.krishi.rajasthan.gov.in">www.krishi.rajasthan.gov.in</a>
IN-ORG-019	TUV India Pvt. Ltd	<a href="http://www.tuvindia.co.in">www.tuvindia.co.in</a>
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	<a href="http://www.mpkrishi.org">www.mpkrishi.org</a> ;

- 4) al punto 5 del testo relativo a «Giappone», la voce JP-BIO-005 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	<a href="http://jona-japan.org/english/">http://jona-japan.org/english/</a> ;
-------------	---	---

- 5) al punto 5 del testo relativo a «Tunisia», la voce TN-BIO-004 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO-004	Lacon	<a href="http://www.lacon-institut.com">www.lacon-institut.com</a> ;
-------------	-------	--

- 6) al punto 5 del testo relativo a «Stati Uniti», le voci US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 e US-ORG-055 sono sostituite dalle seguenti:

«US-ORG-005	BIOAGRIcert	<a href="http://www.bioagricert.org/english">http://www.bioagricert.org/english</a>
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	<a href="http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx">http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx</a>
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	<a href="http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html">http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html</a>
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	<a href="http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx">http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx</a> ».

## ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) al punto 3 del testo relativo a «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», la voce «Ghana» è sostituita dalla seguente:

«Ghana	GH-BIO-151	x	—	—	x	—	—»;
--------	------------	---	---	---	---	---	-----

- 2) nel testo relativo a «BioAgriCert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sito Internet: <http://www.bioagricert.org/english/>»;

- 3) nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Turchia	TR-BIO-158	x	—	—	x	—	—»;

- 4) al punto 3 del testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», la voce «Argentina» è sostituita dalla seguente:

«Argentina	AR-BIO-110	—	—	x	—	—	—».
------------	------------	---	---	---	---	---	-----